



COMUNICATO UFFICIALE n. 35
Stagione Sportiva 2015/2016

In allegato, si trasmettono i Comunicati Ufficiali n° 17/A, 18/A e 19/A della F.I.G.C., relativi a provvedimenti della Procura Federale ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Antonio Cosentino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Michael BELLETTATO, calciatore della società Pol. STIENTESE, del Sig. Sandro CONTATI, Dirigente Accompagnatore della società Pol. STIENTESE, del Sig. Francesco BORGHI, Dirigente Accompagnatore della società Pol. STIENTESE, del Sig. Federico MORA, Dirigente Accompagnatore della società Pol. STIENTESE e della società Pol. STIENTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Michael BELLETTATO per aver, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte, nelle fila della Società POLISPORTIVA STIENTESE senza averne titolo perché al momento non tesserato, alle seguenti 12 gare: STIENTESE – ABBAZIA del 28.09.2014, DUOMO – STIENTESE del 05.10.2014, STIENTESE – S. PIO X del 12.10.2014, ROSOLINA – STIENTESE del 19.10.2014, STIENTESE – UNION SAN MARTINO 2012 del 27.10.2014, UNION CALCIO CAVARZERE – STIENTESE del 02.11.2014, STIENTESE – PORTO VIRO del 09.11.2014, PORTO TOLLE 2010 – STIENTESE del 16.11.2014, STIENTESE – PONTECCHIO del 23.11.2014, ALTOPOLESINE – STIENTESE del 30.11.2014, STIENTESE – CANAL BIANCO del 07.12.2014, BARICETTA CALCIO – STIENTESE del 14.12.2014, del Campionato Allievi Provinciale Rovigo 2014/2015; Al suddetto calciatore si applica l'art. 1bis, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell'interesse della Società POLISPORTIVA STIENTESE;

Sig. Sandro CONTATI per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della seguente gara: STIENTESE – ABBAZIA del 28.09.2014 attestante il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE;

Sig. Francesco BORGHI per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti sei gare: DUOMO – STIENTESE del 05.10.2014, UNION CALCIO CAVARZERE – STIENTESE del 02.11.2014, STIENTESE – PORTO VIRO del 09.11.2014, STIENTESE – PONTECCHIO del 23.11.2014, STIENTESE – CANAL BIANCO del 07.12.2014, BARICETTA CALCIO – STIENTESE del 14.12.2014 attestanti il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE;

Sig. Federico MORA per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti cinque gare: STIENTESE – S. PIO X del 12.10.2014, ROSOLINA – STIENTESE del 19.10.2014, STIENTESE – UNION SAN MARTINO 2012 del 27.10.2014, PORTO TOLLE 2010 – STIENTESE del 16.11.2014, ALTOPOLESINE – STIENTESE del 30.11.2014 attestanti il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE;

società POLISPORTIVA STIENTESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emanuele BELLETTATO, in qualità di padre esercente la potestà genitoriale del figlio minore d'età Michael BELLETTATO, dal Sig. Sandro CONTATI, dal Sig. Francesco BORGHI, dal Sig. Federico MORA e dal Sig. Eugenio ZANELLA, quest'ultimo in qualità di Presidente della Società POLISPORTIVA STIENTESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato Juniores nei confronti del Sig. Michael BELLETTATO; 10 giorni di inibizione per il Sig. Sandro CONTATI; 60 giorni di inibizione per il Sig. Francesco BORGHI; 50 giorni di inibizione per il Sig. Federico MORA e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato "Allievi" a cui la Società si iscriverà più € 200,00 di ammenda;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Idrissa DIOP, calciatore della società ASD CUS PARMA FUTSAL, del Sig. Mauro BERTOZZI, Dirigente della società ASD CUS PARMA FUTSAL e della società ASD CUS PARMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Idrissa DIOP per aver, in violazione agli artt. 1*bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte, nelle fila della Società ASD CUS PARMA FUTSAL senza averne titolo perché al momento non tesserato, alle seguenti 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Girone A Emilia Romagna: CUS PARMA – COLLECCHIO del 20.09.2014, SPORTING VIANO – CUS PARMA del 01.11.2014, CUS PARMA – EAGLES SASSUOLO del 09.11.2014, CUS PARMA – SUZZARA FUTSAL del 22.11.2014;

Al suddetto calciatore si applica l'art. 1*bis*, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell'interesse della Società ASD CUS PARMA FUTSAL;

Sig. Mauro BERTOZZI per aver, in violazione agli artt. 1*bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Girone A Emilia Romagna: CUS PARMA – COLLECCHIO del 20.09.2014, SPORTING VIANO – CUS PARMA del 01.11.2014, CUS PARMA – EAGLES SASSUOLO del 09.11.2014, CUS PARMA – SUZZARA FUTSAL del 22.11.2014, malgrado il calciatore DIOP non fosse al momento tesserato;

società ASD CUS PARMA FUTSAL, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art. 1*bis*, comma 5, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Idrissa DIOP, dal Sig. Mauro BERTOZZI e dal Sig. Luca SERVENTI, quest'ultimo in qualità di Presidente della Società ASD CUS PARMA FUTSAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in Campionato per il Sig. Idrissa DIOP; 30 giorni di inibizione per il Sig. Mauro BERTOZZI e 1 punto di penalizzazione in classifica per la Società ASD CUS PARMA FUTSAL più € 200,00 di ammenda;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 13-14 adottato nei confronti del Sig. Nahuel CABRERA, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Matteo CORTESE, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Luca REGIANTO, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Nicola ZANNONI, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE e della società ASD SANTA CROCE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Nahuel CABRERA per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network "Facebook", allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan;

Sig. Matteo CORTESE per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network "Facebook", allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan;

Sig. Luca REGIANTO per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network "Facebook", allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan;

Sig. Nicola ZANNONI per aver, in violazione all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network "Facebook", allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan;

società ASD SANTA CROCE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri calciatori tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nahuel CABRERA, dal Sig. Matteo CORTESE, dal Sig. Luca REGIANTO, dal Sig. Nicola ZANNONI e dal Sig. Fabio BRUNELLO, quest'ultimo in qualità di Presidente *pro tempore* della Società ASD SANTA CROCE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 20 giorni di squalifica per il Sig. Nahuel CABRERA, 20 giorni di squalifica per il Sig. Matteo CORTESE, 20 giorni di squalifica per il Sig. Luca REGINATO, 20 giorni di squalifica per il Sig. Nicola ZANNONI e € 200,00 di ammenda per la Società ASD SANTA CROCE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio